

TAR Sardegna, Sezione I - Sentenza 14/03/2005 n. 328  
legge 109/94 Articoli 1, 31bis - Codici 1.1, 31/bis.1

La sentenza della Corte di Giustizia C.E. 14 ottobre 2004, C-275/03, afferma che contrasta con la direttiva 21 dicembre 1989 n. 89/655 la normativa nazionale che subordina alla prova del comportamento colposo o doloso dell'agente che opera per la pubblica amministrazione, la possibilità del privato di ottenere il risarcimento del danno causato dalla violazione delle norme comunitarie sugli appalti pubblici o delle norme nazionali che le recepiscono. Dal contesto della citata pronuncia sembra, però, emergere come il diritto comunitario vieti soltanto di condizionare il risarcimento ad una prova della colpevolezza eccessivamente difficoltosa per il danneggiato. Di modo che se l'ordinamento interno fornisce al privato strumenti di semplificazione dell'onere probatorio - come nella specie avviene nel nostro sistema - dovrebbero escludersi incompatibilità con la direttiva sugli appalti pubblici. Nessuna presunzione di colpa può trarsi dall'accertata illegittimità del provvedimento col quale l'impresa è stata esclusa dalla gara. Nel caso in cui il censurato comportamento della stazione appaltante può ritenersi frutto di un errore scusabile e quindi non colposo l'ente non può essere chiamato a rispondere dei danni lamentati.